



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 65 LEGISLATURA N. X

DE/PR/PSS Oggetto: Recepimento "Accordo sui requisiti minimi per la
0 NC seconda accoglienza dei minori stranieri non
Prot. Segr. accompagnato nel percorso verso l'autonomia", sancito
891 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Lunedì 25 luglio 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI	Presidente
- ANNA CASINI	Vicepresidente
- MANUELA BORA	Assessore
- LORETTA BRAVI	Assessore
- FABRIZIO CESETTI	Assessore
- ANGELO SCIAPICETTI	Assessore

E' assente:

- MORENO PIERONI	Assessore
------------------	-----------

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: recepimento "Accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia", sancito in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole del Dirigente della P.F. Programmazione Sociale di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina1;

DELIBERA

1. Di recepire l' "Accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia", sancito in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" e smi..
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi..
- Decreto legislativo, testo coordinato, 25 luglio 1998 n. 286, "Testo unico sull'immigrazione" e smi.
- Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e smi.
- D.M. 21 maggio 2001 , n. 308 -Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale".
- Legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 e smi "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".
- Regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" e smi.
- Legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell' Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza".
- Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati sancita nella seduta del 10 luglio 2014 della Conferenza Unificata Stato Regioni.
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24: "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI".
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142: "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".
- DGR n. 1084 del 4 dicembre 2015, recante: "L.R. 20/2002 e relativo Regolamento Attuativo - Deroga temporanea ai parametri di capienza previsti per strutture per minori a seguito del flusso straordinario di minori stranieri non accompagnati".
- Decreto del Ministero dell'Interno in data 22 aprile 2016, prot . n. 6715, con cui sono stati adottati:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. "Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul F.A.M.I. 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 – Obiettivo nazionale 1 – lett. e) – "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)";
 2. "Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul F.A.M.I. 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 – Obiettivo nazionale 1 – lett. e) – "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)".
- Accordo sul sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sancito in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016;
 - Accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia, sancito in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016;
 - DGR n. 603 del 13 giugno 2016, recante: "Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo , Migrazione e Integrazione 2014-2020 "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)" emanato dal Ministero dell'Interno in data 22 aprile 2016, prot . 6715".

MOTIVAZIONE

In seguito all'altissimo aumento dell'afflusso di profughi, anche minorenni, nella Regione Marche e nelle altre regioni italiane, si rende necessario realizzare un sistema strutturato e flessibile, che definisca standard adeguati di accoglienza in grado di consentire una gestione efficiente e multi-livello della prima e della seconda accoglienza.

Infatti, anche in base dall'art.3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n.176: "nel superiore interesse del minore, occorre assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere e allo sviluppo anche sociale".

Per quanto attiene il sistema di prima accoglienza dei minori, la Regione Marche ha già adottato un apposito atto deliberativo (DGR n. 603/2016), con il quale sono stati stabiliti i requisiti strutturali e gestionali per le strutture in questione.

Occorre ora provvedere sollecitamente, stante le esigenze del territorio, alla definizione dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture in cui verrà assicurata anche la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 5 maggio 2016, è stato, tra l'altro, sancito l'accordo che stabilisce i requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia, di cui all'allegato "A".

Il Ministero dell'Interno ha emanato, nell'ambito del programma FAMI - Fondo Asilo Migrazione Integrazione, i seguenti Avvisi n. 1: "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" - n. 2: "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)".

In base a quanto detto in premessa si ritiene necessario recepire con il presente atto i requisiti strutturali e gestionali stabiliti per le strutture di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, così come fissati nell'accordo sancito in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 5 maggio 2016.

In base a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia e sopra richiamata, rientra tra le funzioni dei Comuni provvedere anche in merito all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sulle strutture di cui trattasi.


ESITO DELL' ISTRUTTORIA

Si propone pertanto:

1. Di recepire l' "Accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia", sancito in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 5 maggio 2016, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Leonardo Mazzaferri)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE SOCIALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

PF PROGRAMMAZIONE SOCIALE

IL DIRIGENTE

(Giovanni Santarelli)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

IL DIRIGENTE

(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 6. pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fabrizio Costa)

Fabrizio Costa



Allegato "A"

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME****16/64/CR9/C8-C15****ACCORDO SUI REQUISITI MINIMI PER LA SECONDA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI NEL PERCORSO VERSO L'AUTONOMIA**

PREMESSA

Il Decreto legislativo 18 agosto 2014 n 142 disegna il modello di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) definendo un percorso che si sviluppa tra prima e seconda accoglienza.

La norma richiama il principio del superiore interesse del minore e la necessità assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

E' competenza dei Comuni predisporre le misure di accoglienza dei minori e in essa, anche se in forme non esclusive, dei MSNA per accedere ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

A fronte delle risorse messe a disposizione dal citato fondo, il Ministero ha definito un contributo pro-die di € 45 per ogni minore accolto e, pertanto, si rende necessario individuare linee di indirizzo e requisiti minimi per garantire servizi di accoglienza in grado di coniugare qualità ed appropriatezza degli interventi e disponibilità finanziarie. Questo documento si pone, a tale scopo, come prima sperimentazione condivisa da porre in verifica periodicamente e comunque dopo un anno di funzionamento. Sono fatte salve le esperienze e le sperimentazioni in atto sui territori.

Resta inteso che l'accoglienza dei MSNA deve essere realizzata, come per tutti i minori, mettendo in campo tutti gli strumenti e gli interventi necessari per rispondere ai bisogni rilevati e per assicurare percorsi di sostegno e accompagnamento all'autonomia.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tra gli interventi possibili, in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei minori, si può prevedere l'accoglienza in strutture a diverse intensità assistenziali o in affidamento familiare.

La scelta dell'intervento più appropriato è influenzata dal profilo del singolo minore, (età, caratteristiche, percorso migratorio ecc...) e dalle eventuali informazioni provenienti dal centro di prima accoglienza. Le presenti linee di indirizzo si rivolgono a minori ultrasedicenni che non presentino profili di vulnerabilità (vittime di tratta, disagi psicofisici etc) .

I riferimenti normativi per le strutture per minori sono la L. 328/2000 e il DM 308/2000 e la normativa regionale vigente.

LINEE DI INDIRIZZO E REQUISITI MINIMI

Definizione

La struttura di accoglienza di secondo livello è un servizio residenziale, che pur garantendo un'accoglienza di tipo familiare è caratterizzata da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

La struttura dovrà essere ubicata in un territorio in grado di garantire l'accessibilità a tutti i servizi del territorio e preferibilmente all'interno di una rete di pubblici trasporti al fine di agevolare gli spostamenti.

Le strutture devono rispondere alle esigenze di accoglienza e di sostegno in tutte le situazioni correlate a necessità di protezione dei minori e richiedono la presenza di personale adeguatamente qualificato.

Modalità di inserimento

Possono essere accolti MSNA provenienti dai centri di prima accoglienza segnalati dal Ministero dell'Interno, o minori intercettati a qualsiasi titolo sul territorio, ivi compresi minori già inseriti nei CAS.

Nel caso di minori rintracciati sul territorio dalle forze dell'ordine si utilizzeranno le procedure già in uso sui territori; nel caso di minori inseriti nei CAS sarà cura della Prefettura fare la segnalazione raccordandosi, in base al sistema organizzativo locale, con i Comuni o con i Servizi Sociali dell'EELL ove sono ubicate le strutture.

258
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

E' competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza dare immediata comunicazione della presenza del minore alla competente Autorità giudiziaria per la nomina di un tutore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura dovrà garantire il raccordo con le Prefetture e con la rete dei servizi del territorio: servizio sociale, servizi sanitari, sistema educativo/formativo, servizi per il lavoro e centri per l'impiego, realtà socializzanti e del tempo libero, ecc.. anche attraverso la sottoscrizione di accordi/protocolli di collaborazione.

Si potranno altresì promuovere e favorire relazioni positive con adulti e coetanei, anche attraverso forme di appoggio da parte di singoli o famiglie, associazioni di volontariato e associazioni di stranieri.

All'ingresso del minore la struttura predisporrà, in collaborazione con il servizio sociale del territorio e con il tutore, un progetto educativo individualizzato (PEI) che tenga conto delle aspirazioni, competenze ed interesse del minore oltre che delle informazioni raccolte dalla struttura di prima accoglienza.

Il PEI dovrà, inoltre, prevedere momenti di compartecipazione e di responsabilizzazione alla gestione della vita quotidiana comune in struttura.

Per conseguire un buona qualità dell'inserimento, verranno assicurate almeno le seguenti attività:

- recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita
- orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno
- verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare
- assistenza psicologica e sanitaria
- verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza)
- assolvimento dell'obbligo scolastico
- insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica
- formazione secondaria e/o professionale
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini
- inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero,

R



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dovrà, inoltre, essere previsto un pocket money da erogarsi secondo le modalità definite nel PEI

Capacità ricettiva

La struttura potrà accogliere, rispettando la divisione per genere, sino ad un massimo 16 minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilità. E' possibile un'articolazione in moduli.

Sulla base della progettualità specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilità dell'inserimento e la compatibilità con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento dell'Autorità giudiziaria, può essere disposto l'inserimento in deroga di fratelli e/o sorelle.

La struttura garantisce l'apertura per 365 giorni all'anno per 24 ore.

Requisiti strutturali

La struttura deve avere le caratteristiche della civile abitazione e deve rispettare tutte le normative in materia di sicurezza, accessibilità e incendi.

I criteri progettuali e di controllo che si devono adottare per la definizione delle strutture devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni con l'eliminazione delle barriere architettoniche, e prevedendo i seguenti requisiti minimi:

- camere da letto con massimo 3 posti, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza,
- dimensioni camere 9 mq (un posto letto) 14 mq (due posti letto) 20 mq. (tre posti letto)
- Spazi comuni: Cucina, spazio polifunzionale, lavanderia
- Spazio per attività amministrative e/o del personale
- servizio igienico ogni quattro ospiti dei quali almeno uno di dimensioni idonee ad essere all'occorrenza attrezzato per la non autosufficienza.

L'organizzazione degli spazi interni della struttura, deve garantire agli ospiti il massimo di fruibilità con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dell'autonomia individuale. La suddivisione degli spazi interni dovrà tener conto delle caratteristiche dell'utenza in relazione alle attività che vengono svolte.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Deve essere assicurata la stipula di un'assicurazione a favore dei minori idonea a coprire i principali rischi dovuti a infortuni subiti sia e ai danni arrecati sia all'interno sia all'esterno della struttura.

Le strutture verranno autorizzate al funzionamento in base alle normative regionali in materia.

Carta dei servizi e regolamento interno

Il soggetto gestore della struttura, in attuazione della legge 328/2000 dovrà dotarsi della Carta dei servizi che costituisce requisito necessario per l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali. La Carta dei Servizi e il regolamento di Servizio dovranno essere scritti e tradotti in più lingue e resi visibili per favorire la più ampia informazione degli ospiti della struttura,.

Il regolamento dovrà riportare oltre alla definizione del progetto di accoglienza della struttura:

1. le modalità per:
 - la registrazione ospiti in entrata e in uscita ;
 - la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale;
 - la gestione adempimenti connessi alla tutela della riservatezza;
 - la programmazione periodica delle attività destinate ai minori;
 - lo svolgimento corsi lingua italiana;
2. la dotazione complessiva del personale, funzioni/ compiti, turnazioni;
3. il funzionamento dei servizi.

Personale

In relazione alla finalità educativa e di accompagnamento verso l'autonomia, della struttura il personale assicura la presenza soltanto in alcuni periodi della giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite.

In particolare per lo svolgimento delle attività va assicurata la presenza del seguente personale:

- un responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali;

- la presenza di tre educatori, in possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente, deve in ogni caso essere garantita per 30 ore settimanali;
- un mediatore culturale in possesso di specifico titolo di studio, con finalità di supporto educativo di appoggio e di orientamento per 28 ore settimanali;
- un operatore per 15 ore settimanali con funzioni di supporto alla gestione della struttura anche favorendo il coinvolgimento degli ospiti.

In sede di formulazione del PEI, sarà cura dei servizi competenti definire l'eventuale presenza di altre figure, sulla base delle esigenze degli ospiti. In ogni caso è assicurata la presenza notturna di un operatore in virtù del fatto che gli ospiti sono minorenni. Il soggetto titolare della gestione della struttura potrà inoltre avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Università. Tale presenza dovrà considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali.

La struttura si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione permanente ai fini di una riqualificazione con particolare riguardo all'interculturalità.

Roma, 5 maggio 2016